

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 561/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2003

che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talibani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC ⁽¹⁾,

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 881/2002 è inserito il seguente articolo:

vista la posizione comune 2003/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC ⁽²⁾,

«Articolo 2 bis

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l'altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Con la risoluzione 1452(2002) del 20 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza ha autorizzato alcune deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002).
- (4) Alla luce della risoluzione 1452(2002) occorre modificare le misure imposte dalla Comunità,

- a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:
 - i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
 - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
 - iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - iv) necessari per coprire spese straordinarie; e
- b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e
- c) i) per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure
 - ii) per le decisioni di cui al norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 62.

⁽³⁾ Proposta del 3.2.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del 13.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 414/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 24).

2. Qualsiasi persona che desideri beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.

L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.

L'autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

4. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/2000 (*), (CE) n. 467/2001 (**) o il presente regolamento.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.

(*) GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 467/2001.

(**) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS
